



1710/17

RG 945/2013
Dep. MINUTA 05-07-2017
Cron 3246
Rep 1692
PUBBL 14.XI.17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Seconda Sezione Civile

composta dai Magistrati

Dott. Castagnoli Bruno	Presidente
Dott. Formiconi Stefano	Consigliere rel.
Dott.ssa De Donato Rita	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 945 del Ruolo Generale
civile contenzioso per l'anno 2013 promossa

da

Giatti Lucia, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta delega a margine all'atto introduttivo, dagli Avv.ti Alessandro Gerardi, Francesco Boschi e Alberto Palpacelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi difensori, in Jesi, via Pergolesi n. 6;

Appellante -


nei confronti di

Comune di San Paolo di Jesi, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marco Cercaci ed elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato difensore, in Jesi, C.so Matteotti n. 38;

Appellato -

Conclusioni dell'appellante: come da atto introduttivo del grado di giudizio rinunciando al punto 1 dello stesso;

Conclusioni dell'appellato: come da comparsa di costituzione e risposta;




RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA

DECISIONE


Con ricorso ex art. 3 della Legge n. 67/2006, depositato il 28 novembre 2012, Lucia Giatti adiva il Tribunale di Ancona, Sezione distaccata di Jesi, al fine di sentir accertare che il Comune di San Paolo di Jesi aveva posto in essere nei suoi confronti una fattispecie di “discriminazione indiretta” (ex art. 2 co. 3 della suddetta legge), in quanto persona disabile, e condannare il convenuto alla immediata cessazione del contegno discriminatorio attraverso la realizzazione di opere che le consentissero l’accesso ai pubblici uffici comunali e alla sala destinata alle riunioni del Consiglio, oltre che al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 25.000,00 ed alla pubblicazione del provvedimento su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato, secondo quanto disposto dall’art. 3, co. 4 della menzionata normativa.

A sostegno della propria pretesa la ricorrente, premesso di aver ricoperto la carica di consigliere comunale sino al



31 marzo 2012, sosteneva di essere stata impossibilitata ad accedere in via autonoma ai suddetti locali del Comune di elezione, dovendosi avvalere dell'ausilio di terzi e di un c.d. "trattorino" - mezzo da ritenere, oltre che obsoleto e non a norma di legge, anche pericoloso "posto che sullo stesso si può facilmente perdere l'equilibrio", in ordine al quale avanzava richiesta di c.t.u. onde accertarne la conformità alla vigente normativa e l'idoneità a garantire una mobilità indipendente - su cui veniva posta dopo essere stata tolta di peso dalla sua sedia a rotelle e spinta scalino per scalino fino a raggiungere il primo piano dell'edificio per, poi, essere nuovamente riposizionata sulla propria sedia; denunciava altresì il contegno tenuto dalla P.A. nell'occorso in quanto caratterizzato da inerzia nella eliminazione delle barriere architettoniche, stante la mancata realizzazione di un ascensore e/o di un servoscala per raggiungere i piani superiori della struttura ove veniva svolta l'attività istituzionale dell'ente.

Si costituiva in giudizio il Comune di S. Paolo di Jesi, in persona del sindaco pro tempore, il quale contestava tutto




quanto ex adverso dedotto rilevando, in particolare, che l'accesso in questione era, di fatto, garantito dall'esistenza di un montascale mobile a cingoli specificamente destinato al trasporto di persone disabili, come tale conforme a legge e idoneo al superamento delle barriere architettoniche, concludeva, pertanto, considerata la non configurabilità della discriminazione indiretta invocata da controparte, per il rigetto del ricorso anche sotto il profilo della tutela risarcitoria; in subordine, in caso di accoglimento dell'avversa domanda, chiedeva di "disporre la prosecuzione e la piena attuazione" delle delibere comunali aventi ad oggetto la realizzazione di un ascensore presso la casa comunale nonché di determinare l'eventuale importo risarcitorio in via equitativa commisurandolo al concreto ed accertato disagio subito dalla ricorrente, soprassedendo alla pubblicazione del provvedimento.


L'adito Tribunale, in composizione monocratica, disattesa la richiesta di espletamento di c.t.u., con ordinanza resa in data 26 giugno 2013, rigettava il ricorso condannando l'istante al pagamento delle spese di lite.




Riteneva il giudicante che la normativa di riferimento contenuta nel D.L. n. 5/1971, convertito nella L. n. 118/1971, art. 27, nel D.P.R. n. 503/1996 e nel D.M. n. 236/1989 non risultava in alcun modo violata dal Comune resistente, considerato che questo aveva destinato e messo in funzione appositamente per i disabili il c.d. "trattorino" e che ciò costituiva un significativo indizio della disponibilità dell'ente medesimo a favorire l'accesso di tali persone ai locali di sua pertinenza; di contro, i disagi derivanti dall'uso di tale mezzo o la sua non sempre repentina disponibilità apparivano circostanze contingenti e giuridicamente irrilevanti; rilevava, inoltre, a conferma dell'interessamento alla soluzione della problematica da parte del convenuto, la circostanza di aver già deliberato la realizzazione di un ascensore con la conseguenza che, dunque, non era ravvisabile, nel caso in esame, "alcun atto di discriminazione indiretta, in quanto la limitata accessibilità della Giatti non è dovuta neppure ad un comportamento apparentemente neutro bensì alla sua condizione esistenziale che costituisce un ineludibile limite".




Con atto di citazione ex art. 702 quater, notificato in data 18 luglio 2013, Giatti Lucia interponeva appello avverso l'anzidetta ordinanza chiedendone la riforma, nel ribadire, anzitutto, che la mancata eliminazione delle barriere architettoniche ostative all'accesso da parte delle persone disabili agli uffici e alla sala consiliare posti al primo piano dell'edificio comunale, costituiva una discriminazione indiretta posta in essere dal Comune di San Paolo di Jesi in proprio danno e ai sensi dell'art. 2, co. terzo della L. n. 67/2016; per l'effetto, instava affinché 1) fosse ordinata, ex art. 3, co. terzo, della L. n. 67/2006, la cessazione immediata del comportamento discriminatorio, mediante la pronta realizzazione di un ascensore e/o di un servoscala così come stabilito dal D.M. n. 236/1989, o comunque, mediante il compimento di tutte quelle opere ritenute idonee e opportune al riguardo, onde rendere finalmente possibile ad essa appellante l'accesso ai locali anzidetti in modo autonomo, agevole, sicuro e dignitoso; 2) il Comune, ex art. 3, co. terzo della L. n. 67/2006, fosse condannato a risarcire in via equitativa il danno non patrimoniale da determinare in



via equitativa in € 25.000,00 ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia; 3) fosse disposta, ex art. 3, co. quarto, della l. n. 67/2006, la pubblicazione della sentenza emananda a spese del Comune di San Paolo di Jesi sulle pagine del Corriere Adriatico o del Resto del Carlino (edizione Ancona) ovvero su un qualsiasi altro quotidiano largamente diffuso nel territorio interessato; in via istruttoria, rinnovava la richiesta di ammissione, ove ritenuta necessaria, di c.t.u. al fine di accertare se il c.d. "trattorino", presente all'interno della sede dell'edificio comunale, fosse omologato e/o a norma di legge ed in grado di garantire l'accesso, conformemente alle vigenti disposizioni, alla sala consiliare e agli uffici comunali per le persone necessitanti dell'ausilio di sedia a rotelle; in particolare, sosteneva che le motivazioni poste dal giudice di prima istanza a fondamento dell'ordinanza di rigetto erano palesemente pretestuose, infondate, illogiche ed incomprensibili essendo stata citata la normativa di riferimento, "in modo improprio e del tutto incomprensibile", richiamando solo l'art. 7 del D.P.R. n.




503/1996, norma che si riferisce alle caratteristiche che devono presentare le scale negli edifici pubblici e di cui essa appellante non avrebbe mai lamentato la mancata applicazione, senza tener conto della definizione contenuta alla lettera G) dell'art. 2 del D.M. n. 236/1989, il quale stabilisce che per accessibilità deve intendersi "la possibilità, per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia"; inoltre, in ordine all'asserita disponibilità dimostrata dalla P.A. convenuta di favorire l'accesso dei disabili al piano superiore dell'edificio, rilevava che con la L. n. 67/2006 il legislatore aveva inteso fornire una definizione oggettiva di discriminazione che prendeva in considerazione il comportamento posto in essere dal soggetto agente, nulla rilevando la presenza o meno di volontà o intenzione discriminatoria; censurava, altresì, l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha asserito che "la limitata accessibilità della Giatti non è dovuta neppure ad un comportamento



apparentemente neutro del Comune bensì alla sua condizione esistenziale che costituisce un ineludibile limite”, non avendo considerato che, con la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici e spazi pubblici, il legislatore tutela il portatore di handicap e che la libertà di spostamento, di locomozione, l’inclusione sociale, la pari opportunità sono diritti fondamentali, di rilievo costituzionale dell’individuo che non possono soffrire compressioni neppure dinanzi all’azione amministrativa, secondo il disposto dell’art. 3, co. secondo, della Costituzione.

Si costituiva il Comune di San Paolo di Jesi che eccepiva, in via pregiudiziale, l’inammissibilità dell’appello in quanto proposto al di fuori della previsione normativa di cui all’art. 702 quater c.p.c. prospettando che quest’ultimo, attraverso l’espreso rinvio all’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’art. 702 ter c.p.c., configurerebbe il rimedio dell’impugnazione per la sola ordinanza di accoglimento, suscettibile di passare in giudicato a differenza dell’ordinanza di rigetto; nel merito, contestava il fondamento dell’impugnazione di



cui chiedeva l'integrale rigetto, riportandosi, in sostanza

alle argomentazioni svolte dal primo giudice e nei propri scritti difensivi della pregressa fase processuale.


All'udienza del 15 marzo 2017 l'appellante rinunciava al punto n. 1 delle conclusioni di cui all'atto introduttivo del grado di giudizio, dando atto che, nelle more, il Comune convenuto aveva provveduto ad installare l'ascensore all'interno dell'edificio sede dell'ente medesimo.

Disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, decorsi i termini stabiliti dal primo comma dell'art. 190 c.p.c., la causa passava in decisione.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione che ne consente e ne rende opportuna la trattazione unitaria.

Per evidenti ragioni di priorità logico-giuridica va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c..


La giurisprudenza di legittimità, da cui questa Corte non ritiene di doversi discostare – in assoluto difetto di ragioni che costituiscano valido supporto alla contraria tesi – ha più volte ribadito che nel procedimento



sommario di cognizione anche l'ordinanza di rigetto della domanda è appellabile ex art. 702 quater c.p.c. essendo contraria ai principi di eguaglianza, ragionevolezza e difesa un'impugnazione *secundum eventum litis* (cfr., ex plurimis, Cass. n. 22387/2015; Cass. n. 877/2017). Invero, al fine di soddisfare l'esigenza di equilibrio sistematico, il richiamo generico dell'art. 702 quater c.p.c. al disposto dell'art. 702 ter, co. sesto, c.p.c. deve leggersi in continuità con il precedente comma quinto che, testualmente, nell'individuare il provvedimento conclusivo con cui il giudice provvede nel rito sommario, precisa che l'ordinanza può essere sia di accoglimento sia di rigetto (cfr. da ultimo Cass. n. 5840/2017).

Venendo al merito della controversia, ritiene la Corte che il giudice a quo non abbia correttamente valutato la ritenuta insussistenza della fattispecie di discriminazione indiretta posta in essere dal Comune di San Paolo di Jesi in danno di Lucia Giatti ai sensi dell'art. 2, comma terzo, L. n. 67/2006.

Invero, nell'ambito di quest'ultima normativa riguardante "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con




disabilità vittime di discriminazioni", il principio di parità di trattamento comporta il divieto di praticare una qualsiasi forma di discriminazione in pregiudizio delle persone portatrici di menomazioni comportanti una ridotta capacità di interazione con l'ambiente.

In particolare, ai sensi dell'art. 2, co. terzo, della citata legge, si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

L'accessibilità per i disabili è regolamentata da una normativa statale puntuale ed obbligatoria, che, per quanto rileva in questa sede (limitatamente quindi agli edifici pubblici), va individuata nei termini seguenti.

L'art. 24 (eliminazione o superamento delle barriere architettoniche) della L. 5 febbraio 1992, n. 104 ("Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate") prevede, al comma 1, che "Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono




suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui
alla L. 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni,
sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla L.
30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al
regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384,
alla citata L. n. 13 del 1989, e successive modificazioni e
al citato D.M. Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n. 236” .

Disposizioni significative sono, altresì, contenute in
quest'ultimo decreto ministeriale (emanato in attuazione
della L. n. 13/1989), riguardante le prescrizioni tecniche
necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del
superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche.

Precisamente l'art. 2, contenente le definizioni, stabilisce
che "Ai fini del presente decreto:

A) per barriere architettoniche si intendono:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la
mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per



qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o
impedita in forma permanente o temporanea;


b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la
comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o
componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che
permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e
delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i
non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

...omissis...

g) per accessibilità si intende la possibilità, anche per
persone con ridotta o impedita capacità motoria o
sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità
immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di
fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata
sicurezza e autonomia.


h) per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte
di persone con ridotta o impedita capacità motoria o
sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno
un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi
di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e



quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta. i) per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale...omissis...

L'ampia definizione legislativa e regolamentare di barriere architettoniche e di accessibilità rende la normativa sull'obbligo dell'eliminazione delle prime, e sul diritto alla seconda per le persone con disabilità, immediatamente precettiva ed idonea a far ritenere prive di qualsivoglia legittima giustificazione la discriminazione o la situazione di svantaggio in cui si vengano a trovare le predette.


È, perciò, consentito ai disabili il ricorso alla tutela antidiscriminatoria, quando l'accessibilità sia impedita o limitata, a prescindere dall'esistenza di una norma regolamentare apposita che attribuisca la qualificazione di barriera architettonica ad un determinato stato dei luoghi (cfr. Cass. n. 18762/2016).




In punto di fatto, va considerato che la pretesa dell'appellante si basa su circostanze non contestate dal Comune – cfr. sia la comparsa di costituzione e risposta sia quella conclusionale – e dedotte dalla Giatti sin dal giudizio di primo grado al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, dando così pieno riscontro a quanto previsto dall'art. 3, co. II della L. n. 67/2006, tenuto conto delle dichiarazioni confermate rese, in proposito, da tutti i testimoni escussi (cfr. verbale d'udienza del 13 marzo 2013).

Né va sottaciuto al riguardo l'articolo 28 co. quarto (rubricato “Delle controversie in materia di discriminazione”) del D. Lgs. n. 150/2011 secondo cui “quando il ricorrente fornisce elementi di fatto dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione...”.

Nel caso in esame tale onere non può dirsi compiutamente assolto dal Comune convenuto, considerato che, in ciò condividendo l'ordinanza




impugnata, la predisposizione di un mezzo (“trattorino”) di ausilio costituisce il significativo “indizio” della disponibilità a favorire l’accesso ai disabili, ma non la prova dell’insussistenza della discriminazione; parimenti, con riguardo alla circostanza per cui il Comune risulta aver deliberato nel 2010 la realizzazione di un ascensore, deve osservarsi che l’adozione dell’atto amministrativo programmatico, sebbene rappresenti un indice di impegno dell’ente all’adeguamento dell’edificio alla normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche, pur tuttavia sostanzia un comportamento da cui si evince l’implicita ammissione da parte della P.A. del fatto omissivo di un corretto superamento dei limiti di accessibilità a cui è stata data attuazione solo nel maggio 2014 con l’installazione dell’ascensore – allineando il Comune al più alto livello qualitativo dell’ “accessibilità” ex art. 3 co. I del D.M. n. 236/1989 – con consequenziale rinuncia dell’appellante al punto n. 1 delle conclusioni rassegnate all’atto introduttivo, in rispondenza alla previsione di cui all’art. 13 co. 2 del D.P.R. n. 503/1996 per la quale “negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di



accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”.


A questo proposito il già citato art. 2, lett. G), del D.M n. 236/1989 chiarisce che l'accessibilità, quale più alto livello di qualità dello spazio costruito per la totale fruizione nell'immediato, garantisce la possibilità – anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale – di raggiungere (e non di “accedere” come per il secondo criterio della visitabilità) l'edificio e le sue singole unità di ripartizione agevolmente e di fruirne degli spazi e delle attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia.

Tanto chiarito, si deve osservare che sussumendo la fattispecie nell'ambito di operatività della normativa anzidetta, deve osservarsi che la presenza del c.d. “trattorino” – così come rappresentato dalla documentazione, anche fotografica, prodotta – appare, all'evidenza, inidonea a consentire un accesso autonomo -




comportando la presenza e l'ausilio di terzi - e agevole -
stante la necessità di affrontare l'ostacolo costituito dai
gradini della scala di accesso - ai locali ubicati al primo
piano dell'edificio comunale.

Nel disciplinare "i criteri di progettazione per
l'accessibilità", il D.M. n. 236/1989 si preoccupa di
inquadrate minuziosamente anche le caratteristiche dei
"servoscala", quali meccanismi di accessibilità
temporanei ed alternativi all'ascensore che dovrà, in ogni
caso, essere installato in un tempo successivo: ex art.
4.1.13 del predetto regolamento il servoscala -
apparecchiatura costituita da un mezzo di carico
opportunitamente attrezzato per il trasporto, atto a
consentire il superamento di un dislivello di quota a
persone con ridotta o impedita capacità motoria e
"marciante lungo il lato di una scala o di un piano
inclinato" - deve rispondere alle specifiche caratteristiche
di cui al punto 8.1.13, ossia, per quanto attiene al
trasporto di persona su sedia a ruote, a quelle di cui alla
categoria "piattaforma servoscala a piattaforma
ribaltabile"; nel caso in esame il "trattorino" de quo, non



può farsi rientrare in tale categoria, dato che, collocato all'ingresso dell'edificio, come dedotto anche dal Comune di San Paolo di Jesi, non marciava in modo fisso lungo il lato della scala né configurava le caratteristiche del servoscala avente piattaforma idonea ad accogliere la sedia a ruote del disabile in modo agevole ed autonomo, vale a dire evitando l'ausilio del personale del Comune e la conseguenziale attesa che ne derivava, senza pretermettere le rischiose e macchinose attività di sollevamento e spostamento della Giatti che ciò comportava.

Ne consegue che la condotta posta in essere dal Comune, benché non diretta esplicitamente a discriminare e danneggiare, anche alla luce di quella "disponibilità" rilevata in primo grado, in concreto, ha integrato un comportamento di omesso adeguamento alla normativa più volte citata, impedendo l'autonoma e libera circolazione del portatore di handicap che, in violazione del fondamentale principio di parità di trattamento, è venuto a trovarsi in una posizione di svantaggio rispetto




alle altre persone secondo quanto previsto dall'art. 2 co.

III della L. n. 67/2006.

Questa constatata mancanza, comporta, a sua volta, una discriminazione indiretta, se, come nella specie, pone la persona con disabilità in una situazione di svantaggio, la quale, non solo non è giustificata, ma deve essere rimossa in forza delle disposizioni di legge vincolanti sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

La discriminazione indiretta posta in essere dal convenuto ha comportato all'interessata un danno di natura non patrimoniale (art. 2043 c.c.; art. 2059 c.c.; L. n. 67/2006) che si è consumato sino al momento dell'installazione dell'ascensore (maggio 2014) ed è ravvisabile nella oggettiva lesione dei valori della personalità umana costituzionalmente protetti e, come tale, liquidabile con valutazione equitativa ex artt. 2056-1226 c.c..


A tal riguardo si rileva che l'interesse della Giatti ad accedere alla sala consiliare e agli uffici ubicati ai piani superiori dell'edificio comunale in modo del tutto indipendente e comodo, sia nella veste di cittadina sia in



quella di rappresentante politica, è ricollegabile a) al diritto inviolabile ad una normale vita di relazione, tutelato dall'art. 2 Cost., che pone come fine ultimo dell'organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana, tenuto conto che la socializzazione deve essere considerata un elemento essenziale per la salute dei disabili sì da assumere una funzione sostanzialmente terapeutica assimilabile alle pratiche di cura e riabilitazione (cfr. ex plurimis, Corte Cost., sent. n. 167/1999; Corte Cost., sent. n. 215/1987); b) al diritto alla salute (art. 32 Cost.) inteso come interesse del singolo e della collettività alla eliminazione delle discriminazioni dipendenti dalle situazioni invalidanti quali ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 co. II Cost.).


Le esposte considerazioni legittimano la declaratoria di inammissibilità della richiesta c.t.u. essendo stati acquisiti sufficienti elementi al fine di addivenire alla decisione della presente controversia.

L'accoglimento del proposto appello sotto l'aspetto in considerazione, dato atto del venir meno del




comportamento discriminatorio pregiudizievole

determinativo della rinuncia alla corrispondente richiesta di cessazione da parte della istante, legittima il fondamento della richiesta risarcitoria, quantificabile in via equitativa in un importo pari ad € 15.000,00 in moneta attuale (comprensivo di rivalutazione ed interessi per ritardato pagamento) tenuto conto della destinazione d'uso del fabbricato interessato, della qualifica rivestita all'epoca dall'istante, nonché del periodo di tempo per il quale si è protratta la situazione di inadempienza dell'ente territoriale e considerato che a) il danno subito (danno conseguenza e non danno evento) è l'effetto della limitazione del godimento di un diritto il cui pieno esplicarsi è garantito dalla legge, che si traduce in una diminuzione del valore della persona umana; b) ogni diversa valutazione si porrebbe, da un lato, come riduttiva, posto che il risarcimento del danno deve essere stabilito in misura non del tutto irrisoria, e, dall'altro, come eccessiva in rapporto al pregiudizio effettivamente subito.




Per quanto riguarda l'ordine di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma settimo, della Legge n. 67/2006, trattandosi di facoltà rientrante nella discrezionalità dell'autorità giudiziaria, se ne può omettere l'adozione in considerazione sia della circostanza che il comportamento discriminatorio è ormai venuto meno da tempo, sia della concreta manifestata disponibilità dell'ente comunale a venire incontro alle esigenze della Giatti, come risultante dall'iter motivazionale della presente pronuncia.

Conclusivamente il proposto appello si presenta fondato per quanto di ragione, non senza ricordare che, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.



Per quanto riguarda, infine, gli oneri di lite, l'accoglimento del gravame contiene in sé le ragioni che legittimano l'applicazione del criterio di cui all'articolo 91 c.p.c., non sussistendo motivi di deroga al disposto della menzionata disposizione di legge in forza del principio di causalità che permette di identificare la parte soccombente con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa accertata come infondata o, in generale, attraverso il proprio comportamento preprozessuale, ha dato causa alla lite.

In ordine alla determinazione di tali spese, si rinvia al dispositivo che segue precisandosi, in proposito, che la stessa va fatta dovendosi applicare le tariffe vigenti ratione temporis (cfr. Cass. n. 2748/2016 per la quale il giudice dell'impugnazione, nel liquidare le spese di lite del giudizio di primo grado, deve fare riferimento alla normativa del tempo della sentenza emessa dal magistrato a quo e non a quella vigente al momento della pronuncia d'appello).




P.Q.M.

La Corte dichiara che la mancata eliminazione delle barriere architettoniche ostative all'accesso di persone disabili agli uffici e alla sala consiliare posti al primo piano dell'edificio comunale costituisce una discriminazione indiretta posta in essere dal Comune di San Paolo di Jesi in danno di Lucia Giatti ai sensi dell'art. 2, co. terzo, della L. n. 67/2006;

condanna il Comune di San Paolo di Jesi, in persona del sindaco *pro-tempore*, al risarcimento dei danni a favore della Giatti che liquida, in via equitativa, in complessivi € 15.000,00 oltre agli interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia al saldo;


condanna il medesimo ente comunale alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto alla precedente fase processuale, in € 93,00 per spese, € 1.500,00 per diritti ed € 3.500,00 per onorari oltre accessori di legge e, in relazione al presente grado, in € 214,00 per spese, € 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva ed € 2.200,00 per la fase



decisionale nonché spese generali nella misura del 15%,
c.a.p. ed i.v.a. sulle componenti imponibili come per
legge.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 14
giugno 2017.

Il Consigliere est.



Il Presidente



Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la
collaborazione della Dott.ssa Donatella Rosa, tirocinante presso la
II Sezione Civile della Corte di Appello di Ancona.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Daniela Biomedi)



CORTE APPELLO ANCONA
SEZIONE CIVILE

OGGI 14 NOV. 2017

VISTO: DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL CANCELLIERE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Daniela Biomedi)

